

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2072-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1975

---

Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2  
della legge 14 agosto 1974, n. 355, in materia di benefici in favore  
dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati

---

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 1975

---

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2072 prevede, nel suo articolo unico, anche in adesione al voto espresso al termine dei suoi lavori dalla Commissione parlamentare consultiva, costituita ai sensi della legge n. 355 del 1974 — ormai scaduta per tale parte — la fissazione di un nuovo termine (al 31 dicembre 1975) per la determinazione, sulla base di effettive esigenze, delle nuove dotazioni organiche dei Ministeri, la cui attività subisse traumi operativi per effetto dell'esodo degli ex combattenti.

Il relatore avrebbe ritenuto preferibile, per ottenere una organica e globale valutazione, fissare il termine in epoca successiva — sia pure di novanta giorni — a quelli stabiliti per il riordino dei Ministeri, per il ruolo unico della Dirigenza e per il trasferimento del personale del parastato, onde Commissione parlamentare e Consiglio superiore della

pubblica amministrazione possano essere in possesso degli elementi più idonei a pronunce ispirate al migliore pubblico interesse, specialmente in un momento nel quale da tutti si guarda con preoccupata attenzione alla rigidità delle spese correnti e — in esse — della notevole incidenza degli oneri per il personale dello Stato, tra l'altro non funzionalmente distribuito.

Attese le esigenze di portare a termine la delicata questione, il relatore propone che il termine sia fissato in un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, pienamente consentendo sul punto che siano riviste e rideterminate le dotazioni organiche dei Ministeri, il cui esodo è stato ed è, per la natura stessa del beneficio concesso con le leggi n. 336 del 1970 e n. 355 del 1974, troppo discrezionale e caotico per non esigere a valle motivati riordini.

MURMURA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

*Articolo unico.*

Il termine per l'emanazione dei decreti aventi valore di legge previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1975.

I decreti saranno sottoposti al parere della Commissione parlamentare di cui al secondo comma dell'indicato articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355. Il parere dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.*

Il termine per l'emanazione dei decreti aventi valore di legge previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, è fissato in dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Identico.*